COMUNE DI ALGHERO
SETTORE 4
Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale
Ambiente, Urbanistica, Tutela del Paesaggio, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio
SERVIZIO URBANISTICA

Spett.le Operatore

CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO (P.I.R.U.) MISURA A- "PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI URBANI E DELLE PERIFERIE CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI PLURALITÀ DI FUNZIONI E DI TESSUTI EDILIZI DISORGANICI, INCOMPIUTI, PARZIALMENTE UTILIZZATI O DEGRADATI".
Redazione dello Strumento Attuativo "Programma Integrato per il riordino urbano della periferia La Pietraia"-
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO DI PREVENTIVI DI SPESA
(art. 1 comma 2 lett.a) Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della legge n. 108 del 2021 - Par. 4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4)

Codesto Spettabile Operatore economico è invitato a partecipare alla presente consultazione presentando apposito preventivo, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste e definite nella presente lettera. Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50 /2016 la procedura verrà svolta in modalità telematica attraverso il portale Sardegna CAT, messo a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza in qualità di "soggetto aggregatore" ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. La stazione appaltante, a seguito dell'acquisizione dei preventivi, si riserva di affidare la prestazione all'operatore economico che ha formulato la proposta più conveniente ovvero di non procedere con l'affidamento. La stazione appaltante si riserva di annullare, sospendere, modificare in qualsiasi momento la presente procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

PARTE PRIMA – PARTECIPAZIONE

CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALI

1.1 Indicazioni generali

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico sul portale SardegnaCAT (https://www.sardegnacat.it/) (di seguito indicato anche solamente come "sistema"). Il preventivo deve essere presentato esclusivamente attraverso il portale SardegnaCAT, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; b) dotazione hardware e software minima richiesta come specificato all'interno della documentazione presente alla pagina: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

1.2 Termine per la presentazione
Il termine per la presentazione del preventivo è il **14.11.2022 ore 14:00.**

1.3 Documentazione
La documentazione comprende:
1. La presente lettera;
2. Modello A – Autodichiarazioni;
3.Modello B – "Preventivo";
4. Calcolo onorari;
4.Informativa sulla privacy;
5.Patto di integrità;
6. Proposta progettuale finanziata;
7. Piano finanziario approvato.

1.4 Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti interessati devono far pervenire per il tramite della piattaforma Sardegna CAT entro il termine di cui al punto 1.2 la seguente documentazione come indicata al seguente CAPO 4. Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti dal/i legale/i rappresentante/i con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. I files prodotti devono essere compatibili con il formato tipo richiesto dal portale di Sardegna CAT in modo tale da consentirne alla stazione appaltante l'apertura. Eventuali file compromessi o in formato diverso da quello consentito dal portale non saranno presi in considerazione. Il dichiarante allega copia informatica di documento analogico di riconoscimento (scansione di documento cartaceo) in corso di validità. Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda ai documenti reperibili all'indirizzo:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

1.5 Chiarimenti e comunicazioni
Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico-amministrativa e/o tecnica sulla presente procedura potranno essere richiesti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata alla PEC/mail indicata dal concorrente stesso all'atto della registrazione sulla piattaforma SardegnaCAT.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI

2.1 Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Alghero- Piazza Piazza Porta Terra 9, 07041 Alghero (SS)
Sito internet: *https://www.comune.alghero.ss.it*/ PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
Dirigente: ing. Michele Fois

2.2 Prestazioni oggetto dell'affidamento
La prestazione ha per oggetto un servizio attinente all'ingegneria e all'architettura ed è finalizzato alla redazione del Programma Integrato per il riordino urbano (P.I.R.U.) *ex* art. 40 della L.R. n. 8/2015 e ss.mm.ii., strumento urbanistico con valenza di piano attuativo e alla progettazione definitiva delle opere pubbliche da porre in essere, previa approvazione dello strumento *de quo* secondo le modalità previste dalla L.R. n. 45/89. Il programma integrato consiste pertanto in un progetto di rigenerazione urbana e più precisamente

in una progettazione urbanistica che richiede competenze multidisciplinari e poliedriche atte ad offrire soluzioni a problematiche urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche, naturalistiche, geologiche e idrauliche in coerenza con la pianificazione sovraordinata e con i regolamenti vigenti. Il Piano integrato in parola comporterà inoltre una variante all'attuale P.R.G., indispensabile per l'ammissibilità e la successiva attuazione degli interventi previsti nel progetto finanziato dalla RAS.

Oltre alla redazione del programma è prevista poi la progettazione definitiva degli interventi di cui al progetto finanziato dalla RAS nonché una relazione per quanto attiene gli aspetti geologici.

Gli interventi previsti, oggetto di progettazione definitiva, riguardano principalmente:

- Il Mercato, per il quale si prevede la ristrutturazione e il recupero funzionale, migliorando la qualità degli spazi interni al fine di renderli idonei alla pratica commerciale contemporanea, indirizzando lo spazio ad una migliore fruizione, anche per attività di tipo ricreativo e culturale; (EDILIZIA E.20)
- Il completamento del campo da basket e il riallestimento dello skate park; (EDILIZIA E.12)
- una generale riqualificazione degli spazi pubblici, migliorando il drenaggio superficiale, il microclima, la vivibilità e la sostenibilità riducendo le aree impermeabilizzate e incrementando le aree verdi, prevedendo pertanto la riqualificazione degli spazi urbani in prossimità del mercato, il completamento del percorso ciclabile (via Castelsardo, via Emilia) una riqualificazione di via Emilia, via Delle Baleari, via Malta, via Castelsardo. (INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITà – V.02; - PAESAGGIO, AMBIENTE...FORESTE – P.03).

La prestazione è dunque articolata in due distinte fasi:

PRIMA FASE: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - REDAZIONE P.I.R.U.
• rapporto preliminare occorrente alla procedura di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. del Piano Attuativo;
• relazione tecnico-illustrativa;
• relazione paesaggistica;
• studio di fattibilità dei progetti di cui alla proposta di finanziamento RAS;
• Norme tecniche di attuazione;
• Quadro economico;
• Fascicolo stato di fatto;
• Fascicolo del Piano (zonizzazione del piano attuativo; progetto generale delle trasformazioni)

SECONDA FASE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA + RELAZIONE GEOLOGICA (come da prestazioni previste allegate).

Si è ipotizzato un importo lavori pari a € 2.111.500,00.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti il valore stimato delle prestazioni, calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 solo al fine di stabilire la procedura di affidamento, è pari a **€ 129.480,66** di cui € 36.829,72 per la prestazione afferente la redazione del PIRU, € 84.734,53 per la progettazione definitiva e € 7.916,41 per la redazione della relazione geologica come da file allegato.

2.3 Termini per l'esecuzione delle prestazioni.

Nel caso di affidamento verrà disposta la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 120/2020.

La **prima fase dovrà essere espletata nel termine di 45 giorni a partire dalla stipula del contratto** o dalla sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza.
La **seconda fase dovrà essere espletata nel termine di 60 giorni a partire dall'approvazione della prima fase** che verrà comunicata dal RUP all'operatore economico.
Eventuali integrazioni\modifiche richieste in sede di conferenza di servizi dovranno essere consegnate nel termine di giorni 10.

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto:

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti di cui all'art. 46 c. 1 lettera b del D.Lgs. n.50/2016;
c) società di ingegneria di cui all'art. 46 c. 1 lettera c del D.Lgs. n.50/2016;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

(d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura;]

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad d-bis) del presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

Il soggetto affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

3.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)
3. A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L 'esclusione di cui ai punti 4 e 5 opera se la sentenza o la sanzione interdittiva o il decreto sono stati emessi nei confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Comunicato ANAC del 14/11/2016:
Si intende per "membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo": -i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); - i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

a) possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

N.B In merito ai punti c), c bis) e c ter) c-quater) si valutino con attenzione le Linee guida ANAC n. 6. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante la compilazione della documentazione di cui al capo 5. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f bis) del codice. I provvedimenti o comportamenti idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente sono quelli indicati al capo II delle sopra citate Linee Guida.

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

e) la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

j) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

k) l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

3.2.1. Requisiti del concorrente

- I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

3.2.2 Requisiti del gruppo di lavoro-figure richieste

Sono obbligatorie le seguenti figure minime con i requisiti appresso riportati:

- ingegnere/architetto iscritto all'apposito albo professionale;
- geologo iscritto all'apposito albo professionale;
- professionista abilitato in materia di sicurezza antincendio iscritto negli elenchi ministeriali (legge 818/1984).

Nel caso l'operatore economico invitato non possieda i requisiti di cui al presente punto, dovrà costituire apposito raggruppamento temporaneo prima dell'affidamento.

Ciascun soggetto è tenuto in questa fase a compilare il modello A.

CAPO 4-MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà inserire due buste virtuali:

"**Busta di Qualifica**" contenente le **Autodichiarazioni**.

"**Busta Economica**" contenente **Preventivo di spesa**.

4.1 Contenuto della Busta di Qualifica – Autodichiarazioni

La Busta di Qualifica deve contenere i seguenti documenti da inserire nella sezione apposita del portale:

1. **Modello A "Autodichiarazioni**" sottoscritto secondo le modalità di cui al punto 1.4 utilizzando preferibilmente il modello A; Il modello A deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti per l'esecuzione del contratto.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

2. **Informativa sulla privacy** compilata e sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 1.4;
3. **Patto di integrità** sottoscritto secondo le modalità di cui al punto 1.4.

4.2 Contenuto della "Busta Economica" – Preventivo

La "busta economica" virtuale deve contenere al suo interno la Dichiarazione, resa preferibilmente secondo il Modello B "Preventivo", sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:

- l'indicazione dell'importo offerto per l'esecuzione delle prestazioni come elencate nell'art. 2.2.

Nota: la presente consultazione di operatori economici per mezzo di richiesta di una pluralità di preventivi non costituisce una procedura di gara ma si configura come procedimento propedeutico ad un eventuale affidamento diretto in conformità all'art. 1 comma 2 lett.a) Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii e all'art. 4.3.1 delle Linee guida n. 4.

Il Dirigente
Ing. Michele Fois